

Bruxelles, 15 febbraio 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0030 (COD)**

**6698/24
ADD 1**

**CODIF 3
CODEC 525
AGRI 136**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 febbraio 2024
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2024) 53 final
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 53 final.

All.: COM(2024) 53 final



Bruxelles, 6.2.2024
COM(2024) 53 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in
paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)**

↓ 2012/1105 Art. 1, punto 4, e allegato (adattato)
 →₁ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 1, lett. b)
 →₂ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 1, lett. a)
 →₃ 2020/1544 Art. 1, lett. b)
 →₄ 2020/1544 Art. 1, lett. a)
 →₅ 2021/537 Art. 1, par. 1, e allegato, punto 1.2)
 →₆ 2021/537 Art. 1, par. 1, e allegato, punto 1.1)
 →₇ 2022/871 Art. 1, punto 2, lett. b)
 →₈ 2022/871 Art. 1, punto 2, lett. a)

ALLEGATO I

PAESI ☒ TERZI ☒, AUTORITÀ E SPECIE		
☒ Paese terzo ¹ ☒	Autorità	Specie indicate nelle seguenti direttive
1	2	3
AR	Istituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
AU	Australian Seeds Authority LTD. P.O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
→ ₈ BO ←	→ ₈ Ministry of Rural Development and Land Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471, LA PAZ ←	→ ₈ 66/402/CEE — solo per quanto concerne le sementi di <i>Zea mays</i> e <i>Sorghum</i> spp.; 2002/57/CE — solo per quanto concerne le sementi di <i>Helianthus annuus</i> ←

¹ AR — Argentina, AU — Australia, →₇ BO — Bolivia, ← →₁ BR — Brasile, ← CA — Canada, CL — Cile, →₅ GB — Regno Unito, ← IL — Israele, MA — Marocco, →₁ MD — Repubblica di Moldavia, ← NZ — Nuova Zelanda, RS — Serbia, TR — Turchia, →₃ UA — Ucraina, ← US — Stati Uniti, UY — Uruguay, ZA — Sud Africa.

→ ₂ BR ←	→ ₂ Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply Esplanada dos Ministérios, bloco D 70.043-900 Brasilia-DF ←	→ ₂ ☒ 66/401/CEE ☒ ☒ 66/402/CEE ☒ ←
CA	Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
CL	Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
→ ₆ GB ² ←	→ ₆ Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) Eastbrook Shaftesbury Road Cambridge CB2 8DU ←	→ ₆ 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE ←
IL	Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
MA	D.P.V.C.T.R.F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B.P. 1308 RABAT	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
→ ₂ MD ←	→ ₂ National Agency for Food Safety (ANSA) str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009, Chisinau ←	→ ₂ ☒ 66/402/CEE ☒ ☒ 2002/55/CE ☒ ☒ 2002/57/CE ☒ ←

²

A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

NZ	Ministry for Primary Industries, 25 «The Terrace» P.O. BOX 2526 6140 WELLINGTON	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
RS	Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD Il ministero dell’Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 — 21000 Novi Sad Maize Research Institute «ZEMUN POLJE» Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
TR	Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P.O.BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
→ ₄ UA ←	→ ₄ Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV ←	→ ₄ 66/402/CEE ←
US	USDA — Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
UY	Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO — CANELONES	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

ZA	National Department of Agriculture, c/o S.A.N.S.O.R. Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA	66/401/CEE 66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi <i>Zea mays</i> e <i>Sorghum</i> spp. 2002/57/CE
----	---	--

ALLEGATO II

A. CONDIZIONI RELATIVE ALLE ISPEZIONI IN CAMPO DELLE COLTURE DI SEMENTI EFFETTUATE NEI PAESI TERZI

1. Le ispezioni in campo sono effettuate secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:

- le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di *Beta vulgaris* di cui alla direttiva 2002/54/CE,
- le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE,
- le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
- le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di *Zea mays* e di *Sorghum* spp.,
- le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di *Zea mays* e *Sorghum* spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. a)

- le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.

↓ 2003/17/CE (adattato)

2. Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE.

3. Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi ☒ dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale ☒, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:

- numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,
- superficie coltivata,
- quantità delle sementi,
- attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni che devono soddisfare le colture da cui provengono le sementi.

B. CONDIZIONI RELATIVE ALLE SEMENTI PRODOTTE IN PAESI TERZI

1. Le sementi indicate in appresso devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi ☒ dell'OCSE ☒ per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti da detti sistemi:

- le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di *Beta vulgaris* di cui alla direttiva 2002/54/CE,
- le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE,
- le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
- le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di *Zea mays* e di *Sorghum* spp.,
- le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di *Zea mays* e *Sorghum* spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto i)

- le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.

↓ 2003/17/CE (adattato)

Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa ☒ dell'Unione ☒ diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale.

2. Le sementi devono soddisfare le condizioni in appresso:

2.1. Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del punto 1, seconda frase, figurano nelle seguenti direttive:

- direttiva 66/401/CEE, allegato II,
- direttiva 66/402/CEE, allegato II,
- direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto ii)

- direttiva 2002/55/CE, allegato II,

↓ 2003/17/CE

- direttiva 2002/57/CE, allegato II.

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto iii) (adattato)

2.2. Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui al punto 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme dell'☒ Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ☒ ISTA) e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:

- direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,
- direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,
- direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,
- direttiva 2002/55/CE, allegato III,
- direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto iv)

2.3. L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alle norme dell'ISTA.

↓ 2003/17/CE (adattato)

3. Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le condizioni supplementari in appresso:

3.1. Devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali:

- attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa ☒ dell'Unione ☒ diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «regole e norme ☒ UE ☒»,

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto vi)

- attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, da ... (nome o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)»,

↓ 2003/17/CE (adattato)

- data della chiusura ufficiale dell'imballaggio,

- qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi ☒ dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale ☒, anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate e l'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili,
- paese di produzione,
- peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole, e
- in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare.

- 3.2. Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste nell'ambito delle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione ☒ dell'Unione ☒.
- 3.3. Una scheda ufficiale, acclusa all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di precisione.
Tale scheda non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile.
- 3.4. Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo.
- 3.5. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, le schede ufficiali e gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali ☒ dell'Unione ☒.

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 4, e allegato, punto 2, lett. b), punto vii)

4. Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.

5. Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente nell'Unione , le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte nell'Unione .

Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte sotto la responsabilità delle persone incaricate della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 2005/834/CE del Consiglio³, dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi.

6. Per le sementi certificate di tutte le generazioni le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate:

- nell'Unione o
- in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai sensi della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi ottenute a norma del punto 5.

7. Nel caso del Canada e degli Stati Uniti, in deroga al:

- punto 2.2 e punto 2.3,
- punto 3.1, secondo trattino, e
- punto 4,

il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi delle sementi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (Association of Official Seed Analysts — AOSA). In questo caso:

- deve figurare la seguente attestazione ai sensi del punto 3.1: «Sottoposte a campionamento e analizzate, conformemente alle norme dell'AOSA , da ...» (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto), e
- il certificato obbligatorio ai sensi del punto 4 deve essere rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità dell'autorità di cui all'allegato I.

³ Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj>).



ALLEGATO III

Decisione abrogata ed elenco delle modifiche successive

Decisione 2003/17/CE del Consiglio

(GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10,

ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj))

Decisione 2003/403/CE del Consiglio

(GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2003/403/oj>)

Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio

(GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/oj>)

Unicamente allegato,
punto III

Decisione 2005/834/CE del Consiglio

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj>)

Unicamente articolo 4

Decisione n. 1105/2012/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio

(GU L 328 del 28.11.2012, pag. 4,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj>)

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj>)

Unicamente articolo 1,
paragrafo 2, lettera a),
primo trattino, e allegato,
punto 6.C.1

Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo
e del Consiglio

(GU L 284 del 12.11.2018, pag. 31,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj>)

Decisione (UE) 2020/1544 del Parlamento europeo
e del Consiglio

(GU L 356 del 26.10.2020, pag. 5,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj>)

Decisione (UE) 2021/537 del Parlamento europeo
e del Consiglio

(GU L 108 del 29.3.2021, pag. 4,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj>)

Unicamente articolo 1,
paragrafo 1, e allegato,
punto 1

Decisione (UE) 2022/871 del Parlamento europeo
e del Consiglio

(GU L 152 del 3.6.2022, pag. 109,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/871/oj>)

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2003/17/CE	Presente decisione
Articoli 1, 2 e 3	Articoli 1, 2 e 3
–	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
–	Allegato III
–	Allegato IV